



## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **DEI CIMITERI**

#### **(RCim)**

(del 21 marzo 2016)

### **I – Organizzazione dei cimiteri**

#### **Art. 1:**

##### **Base legale**

Il Regolamento comunale dei cimiteri (RCim) ha la sua base legale, in particolare, nell'articolo 40 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria).

#### **Art. 2:**

##### **Proprietà, amministrazione e sorveglianza**

- 1) I cimiteri di Cugnasco, Gerra Piano e Gerra Verzasca sono di proprietà del Comune di Cugnasco-Gerra.
- 2) L'amministrazione dei cimiteri è di competenza del Municipio.
- 3) La sorveglianza e la manutenzione competono all'Ufficio tecnico comunale, il quale sceglie anche il metodo di lavoro migliore per l'esecuzione delle fosse e la procedura di sepoltura preferibile al fine di garantire un ottimale svolgimento delle esequie.

#### **Art. 3:**

##### **Orari di apertura dei cimiteri**

- 1) Salvo avviso contrario da parte del Municipio i cimiteri rimangono sempre aperti e accessibili al pubblico.
- 2) Per lavori inerenti la posa o il restauro di lapidi, monumenti e altri segni funebri, il Municipio può porre delle limitazioni ritenute, in ogni caso, che questi si svolgano durante i giorni feriali e entro gli orari fissati negli articoli 35 e seguenti del Regolamento organico comunale (ROC).

#### **Art. 4:**

##### **Comportamento**

- 1) L'accesso ai cimiteri è consentito alle persone che tengono un comportamento rispettoso e decoroso.
- 2) È vietata l'introduzione di qualsiasi animale o veicolo non autorizzato, se non quale ausilio alle persone invalide.

#### **Art. 5:**

##### **Esposizione di fiori e ornamenti**

- 1) Il Comune provvede a proprie spese ad una decorazione uniforme degli spazi pubblici nei vari cimiteri.
- 2) Allo scopo di garantire l'uniformità dei loculi, è autorizzato un semplice ornamento floreale posato negli appositi vasetti.
- 3) Sulle tombe sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di sempreverdi a basso fusto, non sporgenti dal perimetro dello spazio concesso, che non superino l'altezza di cm 80. Previo avviso, la vegetazione non conforme è potata e, se del caso, estirpata dal Comune a spese del concessionario.
- 4) I fiori recisi vanno posti in vasi.

#### **Art. 6:**

##### **Lapidi e monumenti**

- 1) La posa o la costruzione di lapidi, monumenti, cappelle e tombe di famiglia è soggetta al conferimento di un'autorizzazione da parte del Municipio.
- 2) La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dal progetto:
  - a) in scala 1:10, per le lapidi e i monumenti, con descrizione delle decorazioni, iscrizioni e indicazioni sul materiale che s'intende impiegare.

##### **Dimensioni effettive imposte (misurate in superficie):**

Cugnasco:

- tombe per adulti: cm 180 x 80, altezza massima cm 110;
- tombe per bambini fino all'età di 10 anni: cm 130 x 50, altezza massima cm 100;

Gerra Piano e Gerra Verzasca:

- tombe per adulti: cm 175 x 75, altezza massima cm 140;
- tombe per bambini: cm 130 x 50, altezza massima cm 100.

La distanza tra una tomba e l'altra risulta dai piani di occupazione dei cimiteri e/o dai segni presenti sui cordoni o muri di delimitazione dei campi di sepoltura.

- b) In scala 1:20 o 1:50 per le tombe di famiglia, con descrizione delle decorazioni, iscrizioni e indicazioni sul materiale che s'intende impiegare. Per le tombe di famiglia le dimensioni verranno stabilite di volta in volta secondo l'articolo 11 cpv. 1, ritenuta un'altezza, imposta, di cm 90.

- 3) Le opere realizzate abusivamente devono essere rimosse o modificate, riservata l'eventuale approvazione a posteriori. Parimenti, le opere eseguite in modo non conforme all'autorizzazione rilasciata devono essere modificate a spese del concessionario. In caso di inadempienza, il Municipio vi provvede a spese del concessionario.
- 4) Al Comune non incombe alcuna responsabilità per danni arrecati da terzi a lapidi, monumenti e altri segni funebri eretti nel cimitero.
- 5) Non è autorizzata la posa di lapidi o monumenti contro o sui muri di cinta dei cimiteri. I segni esistenti potranno essere rimossi al momento di interventi ai muri stessi. Potranno essere rimossi, senza alcun diritto al ripristino, a cura del Municipio qualora fossero pregiudicate la sicurezza delle persone o il decoro del cimitero.
- 6) Entro un anno dalla sepoltura è obbligatoria la posa, a spese dei parenti del defunto, di una cordonata in pietra per la delimitazione dell'area concessa. Si applicano le misure indicate al capoverso 2 di questo articolo. La posa non è soggetta a nessuna autorizzazione e tassa. In caso di omissione da parte dei parenti entro il termine indicato, vi provvederà il Municipio a spese dei parenti.

#### **Art. 7:**

##### **Costruzioni**

- 1) Monumenti e lapidi non possono essere lavorati all'interno dei cimiteri; fanno eccezione i piccoli interventi che, per la loro natura, non possono essere eseguiti altrove. Nei giorni festivi e nel periodo dal 27 ottobre al 5 novembre non è permesso alcun lavoro alle tombe, al di fuori della normale manutenzione.
- 2) Gli scarti edili dovranno essere immediatamente allontanati dai cimiteri.
- 3) Non è ammesso l'accesso con veicoli all'interno dei cimiteri.
- 4) Sono vietati depositi di qualsiasi natura contro le pareti esterne dei cimiteri, come pure piantagioni ed opere che possono danneggiare i muri di cinta. I terreni confinanti con i cimitero vanno tenuti puliti e mantenuto il necessario decoro a cura dei proprietari.

## **II – Composizione dei cimiteri**

#### **Art. 8:**

##### **Composizione**

- 1) L'area dei cimiteri è suddivisa in settori, come ai piani allegati a questo Regolamento:

##### **A – Cugnasco:**

- a) campi di sepoltura comune per adulti (settori A, B, C, D, E, F, I);
- b) campi di sepoltura comune per bambini fino a 10 anni (settore K);
- c) tombe di famiglia a tempo determinato (settore N);
- d) loculi per urne cinerarie (settori G, H, L, M);
- e) ossario comune (settore O).

## **B - Cimitero di Gerra Piano:**

- f) campi di sepoltura comune per adulti (settori A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P);
- g) campi di sepoltura comune per bambini fino a 10 anni (settore Q);
- h) tombe di famiglia a tempo determinato (settori R, S);
- i) tomba della Parrocchia e dei benefattori (settore T);
- j) loculi per urne cinerarie (settore U/1, U/2);
- k) ossario comune (settore V).

## **C – Cimitero di Gerra Verzasca:**

- l) campi di sepoltura comune per adulti e bambini (settori A, B, C, D);
  - m) loculi per urne cinerarie (settori E/1, E/2).
- 2) Al Municipio, per esigenze di sistemazione o per altre ragioni d'interesse pubblico, è data facoltà di modificare la suddivisione dei settori nei cimiteri.

## **Art. 9:**

### **Campi comuni per sepolture di salme**

- 1) I campi comuni per sepolture di salme sono messi a disposizione dal Comune. Si suddividono in campi per adulti e in campi per bambini, fino a 10 anni d'età.
- 2) La concessione ha una durata di 20 anni, non rinnovabile.
- 3) Le fosse per la sepoltura di persone adulte devono avere una profondità di almeno cm 180, mentre quelle dei bambini fino a 10 anni una di minima cm 150.
- 4) La tumulazione avviene cominciando da una estremità di ciascun campo e procedendo, fila per fila, in ordine progressivo, finché ognuno dei campi nei quali sono suddivisi i cimiteri è totalmente occupato.
- 5) Non sono ammesse riserve, occupazioni temporanee o perpetue, sepolture sparse o riutilizzo di tombe nei diversi settori di sepoltura.
- 6) Nelle tombe esistenti, dove è già avvenuta una sepoltura, possono essere inumate anche le ceneri di più defunti. Le urne devono essere inserite in apposite cassette secondo indicazioni dell'Ufficio tecnico comunale. La durata della concessione è quella della sepoltura della salma nella tomba.

## **Art. 10:**

### **Campi per sepolture di famiglia a tempo determinato - Concessione**

- 1) Le concessioni sono attribuite dal Municipio previo pagamento della tassa fissata dall'articolo 27 cpv. 1/3 di questo Regolamento.
- 2) Le concessioni hanno una durata di 50 anni (calcolata dalla sepoltura della prima salma), rinnovabile per altri 30 anni, e così di seguito.
- 3) Le concessioni non danno diritto alla proprietà del terreno, ma unicamente al solo uso. In caso di soppressione del cimitero cessa ogni diritto dei concessionari.

- 4) Alla scadenza della concessione e nel caso in cui la stessa non fosse più rinnovata, la tomba deve essere eliminata a cura e spese dei parenti. Nel caso in cui la famiglia fosse estinta e, quindi, non vi è più chi provvede all'assunzione delle spese, gli oneri sono a carico del Comune. I resti della salma (ossa) verranno deposti nell'ossario, mentre le altre scorie saranno eliminate secondo le disposizioni vigenti al momento.

### **Art. 11:**

#### **Tombe di famiglia a tempo determinato - Edilizia**

- 1) La realizzazione di tombe di famiglia e le loro dimensioni, devono tener conto dello spazio disponibile. Previa presentazione di un progetto da parte del richiedente, saranno definite dal Municipio.
- 2) Tutte le tombe di famiglia devono disporre di una sottostruttura in beton. Le tipologie di tombe di famiglia sono due:
  - a) tomba singola: è obbligatorio l'allestimento in sovrapposizione di una sottostruttura in beton che possa ospitare al massimo 3 salme oppure un numero imprecisato di urne cinerarie;
  - b) tomba doppia: è obbligatorio l'allestimento in sovrapposizione ed affiancata di una sottostruttura in beton che possa ospitare al massimo 6 salme o un numero imprecisato di urne cinerarie.
- 3) In ogni caso non è ammessa la facoltà di allestire tombe di famiglia per sole urne cinerarie.
- 4) È d'obbligo l'allestimento di un monumento funebre sopra la superficie del terreno entro un anno dall'allestimento della sottostruttura.
- 5) Tutti i lavori e i relativi costi connessi dalla tumulazione sono di esclusiva competenza ed a completo carico del concessionario. Il Municipio non assume alcun impegno per tombe di questa tipologia.

### **Art. 12:**

#### **Tomba della Parrocchia e dei benefattori di Gerra Piano**

- 1) I rapporti tra il Comune e la Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano inerenti il diritto di proprietà e d'uso della tomba della Parrocchia e dei benefattori (settore T, articolo 8 cpv. 1/B, lettera i) del presente Regolamento) sono regolati dalla Convenzione del 24 gennaio 1992 conclusa dall'ex Comune di Gerra Verzasca con la Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano. Gli articoli richiamati nella Convenzione si riferiscono al Regolamento comunale dei cimiteri dell'ex Comune di Gerra Verzasca ed hanno la seguente corrispondenza o la seguente nuova definizione nel presente RCim:
  - a) articolo 9 lett. d) del vecchio Regolamento: articolo 8/B, lett. i) RCim;
  - b) articolo 12 cpv. 1 del vecchio Regolamento: articolo 10 cpv. 3 RCim;
  - c) articolo 13 del vecchio Regolamento: articolo 23 cpv. 4 RCim.
- 2) L'utilizzazione degli spazi a disposizione del Comune è prevista per i benefattori del Comune di Cugnasco-Gerra, a giudizio del Municipio. Benefattore è colui che abbia favorito, in modo straordinario, materialmente o spiritualmente, la comunità di Cugnasco-Gerra.

### **Art. 13:**

#### **Loculi per urne cinerarie**

- 1) I loculi cinerari sono concessi, a pagamento o gratuitamente secondo l'articolo 27 cpv 1/4, dal Municipio.
- 2) Non sono concesse riserve di loculi cinerari.
- 3) La concessione dura 30 anni (calcolata dalla collocazione della prima urna), rinnovabile per altri 20 anni, e così di seguito. Il rinnovo della concessione potrà venir rifiutato nel caso vi fosse l'esigenza di creare posti liberi per la collocazione di nuove urne. Nel caso di mancato rinnovo della concessione le ceneri sono consegnate ai parenti o deposte nell'ossario.
- 4) Ogni urna può contenere le ceneri di un solo defunto. In ciascun loculo possono essere collocate due urne.
- 5) Eventuali resti provenienti da esumazioni o da spurghi dei cimiteri posti nel comprensorio di Cugnasco-Gerra dovranno essere precedentemente cremati e poi deposti nei loculi.
- 6) I loculi non potranno accogliere le ossa o le ceneri provenienti da esumazioni e spurghi provenienti da altri cimiteri non ubicati nel Comune di Cugnasco-Gerra.
- 7) L'utilizzazione dei loculi avviene da sinistra verso destra, partendo dall'alto di ogni fila verso il basso. Nel cimitero di Cugnasco, dove i loculi sono disposti su due lati di ciascun blocco, si completa l'occupazione di ogni blocco prima di passare al successivo.
- 8) Non sono ammessi altri segni funebri oltre all'iscrizione di nome, cognome, anno di nascita e di morte, fotografia con formato uniforme e vaso portafiori forniti dal Comune, a spese dei parenti del defunto. Le spese per le iscrizioni e la posa dei segni funebri sono interamente a carico del concessionario. Il Municipio designa la ditta incaricata della preparazione della lastra di copertura secondo le indicazioni contenute in questo capoverso. Il Municipio, mediante ordinanza, emana le relative prescrizioni.

### **Art 14:**

#### **Ossari**

- 1) Negli ossari vengono deposte le ossa esumate - in occasione di spurghi generali o a seguito di esumazioni ordinarie - per le quali non viene inoltrata alcun'altra richiesta d'inumazione o di destinazione dei resti.
- 2) Vengono depositate anche le ceneri di urne provenienti dai loculi per urne cinerarie ubicati nei cimiteri di Cugnasco-Gerra giunti a scadenza (comprese le concessioni non rinnovate), oppure ceneri provenienti da cremazioni i cui parenti chiedono espressamente la deposizione in questo settore.
- 3) Qualora si presentasse la necessità di creare spazio negli ossari, il Municipio può procedere alla cremazione, in forma mista e non singola, dei resti presenti nella struttura. Le ceneri sono successivamente deposte nell'ossario interessato. Le spese di tale operazione sono a carico del Comune.

### **III – Sepulture**

#### **Art. 15:**

##### **Diritto di accoglienza nei cimiteri**

- 1) Nei cimiteri sono accolte le salme, le ceneri e le ossa di persone:
  - a) domiciliate nel Comune di Cugnasco-Gerra;
  - b) attinenti di Cugnasco-Gerra ma non domiciliate;
  - c) patrizie di Cugnasco o Gerra Verzasca, ma non domiciliate;
  - d) non domiciliate ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba di famiglia;
  - e) non domiciliate ma i cui stretti familiari (genitori, coniugi, figli o fratelli, partner in unione registrata) sono domiciliati a Cugnasco-Gerra oppure se nel cimitero ha già trovato sepoltura uno di essi;
  - f) decedute nel comprensorio giurisdizionale di Cugnasco-Gerra qualunque fosse in vita il loro domicilio. Fanno eccezione a questa norma le persone ospiti di istituti di cura, scolastici, professionali e simili, o di una casa per anziani;
  - g) domiciliate nel Quartiere delle Gerre di Sotto del Comune di Locarno, secondo la Convenzione del 22 novembre 1988 conclusa tra l'ex Comune di Gerra Verzasca e il Comune di Locarno.
- 2) La definizione di domicilio è data dall'articolo 23 del Codice civile svizzero.
- 3) I domiciliati nel Comune di Cugnasco-Gerra hanno libera scelta tra i tre cimiteri ubicati nella giurisdizione comunale.
- 4) In casi eccezionali il Municipio potrà pure concedere sepoltura a persone non attinenti e non domiciliate.
- 5) Il Comune non è vincolato da eventuali disposizioni testamentarie del defunto.

#### **Art. 16:**

##### **Autorizzazione all'inumazione**

- 1) Nessuna inumazione è concessa senza l'autorizzazione rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso.
- 2) Di regola, le inumazioni avvengono di giorno.
- 3) La data e l'orario dell'inumazione va concordata con i servizi amministrativi del Comune.

#### **Art. 17:**

##### **Feretri**

- 1) Un feretro può contenere una sola salma, ad eccezione di quelle della madre e del neonato deceduti durante il parto.
- 2) Per le inumazioni nei campi comuni è prescritto l'uso di feretri esclusivamente in legno dolce, di spessore non superiore ai 3 cm, oppure di altro materiale biodegradabile.
- 3) Le salme provenienti da altri Cantoni e o dall'estero, contenute in casse metalliche o di legno duro o di zinco e destinate alla sepoltura nei campi comuni, deve essere effettuata la sostituzione del cofano ai sensi del precedente capoverso 2.

- 4) Al momento della sepoltura i feretri devono essere muniti di coperchio superiore in legno: non vengono fatte eccezioni a questa regola nemmeno se legate ad esigenze religiose.
- 5) Per le inumazioni in tombe di famiglia, sotto strutturate, sono prescritti feretri con casse interne di zinco o simili, accuratamente saldate e munite di valvola di spurgo.
- 6) Il Municipio non si assume responsabilità per eventuali inconvenienti ai feretri durante il periodo di concessione. Il Municipio ordina l'eliminazione di qualsiasi inconveniente a spese del concessionario, qualora egli non vi abbia provveduto entro il termine intimatogli.

## **IV – Esumazioni, spurgo, traslazioni e camere mortuarie**

### **Art. 18:**

#### **Esumazioni**

- 1) Le esumazioni nei campi di sepoltura comune possono avvenire dopo 20 anni dalla sepoltura.
- 2) Il Municipio ne darà comunicazione scritta al rappresentante affinché possa eventualmente disporre dei resti. Se i parenti del defunto non sono noti o d'ignota dimora, la comunicazione personale è validamente sostituita dall'avviso pubblicato all'albo comunale per il periodo di 30 giorni.
- 3) In assenza di una indicazione specifica, i resti saranno raccolti e deposti nell'ossario. I resti possono essere collocati in un'altra tomba esistente in uno dei tre cimiteri, oppure inceneriti e, in un'urna cineraria, collocati nei loculi per urne cinerarie presenti in uno dei tre cimiteri.
- 4) Le urne cinerarie rinvenute in tale occasione sono trasferite nei loculi o in un'altra tomba a spese dei parenti del defunto. Su esplicita indicazione dei parenti o nel caso in cui questi non dovessero dar seguito alla comunicazione secondo il secondo capoverso di questo articolo, le ceneri verranno deposte nell'ossario.
- 5) Le esumazioni straordinarie sono eseguite per necessità di sistemazione o di modificazione dei cimiteri, per ordine dell'autorità giudiziaria o su richiesta motivata della famiglia. Tutte le spese sono a carico dei richiedenti.
- 6) Nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'autorità cantonale competente prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione, salvo in caso d'inchiesta giudiziaria. Le esumazioni effettuate a meno di 20 anni dall'inumazione richiedono la presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio. Le richieste di esumazione all'autorità cantonale relative ad interventi di competenza del Comune verranno effettuate dal Municipio; quelle connesse a necessità private, avviene a cura dei parenti o del rappresentante del defunto.
- 7) Nel caso di esumazione di una salma il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Comune, senza rimborso dell'eventuale tassa pagata.

### **Art. 19:**

#### **Spurgo**

- 1) Il Municipio potrà, trascorso il termine ventennale dall'ultima sepoltura e secondo le esigenze di spazio per nuove sepolture, eseguire, per settori, lo spurgo dei campi comuni.
- 2) I rappresentanti dei defunti verranno avvertiti per iscritto, se noti, e mediante pubblicazione all'albo comunale e sul Foglio ufficiale nei rimanenti casi. Entro un congruo termine dovranno indicare al Municipio la destinazione dei resti e della lapide e di eventuali urne cinerarie presenti nella tomba.

- 3) I resti rinvenuti, salvo diversa indicazione da parte dei parenti o del rappresentante, sono di regola raccolti e inumati negli ossari comuni dei rispettivi cimiteri. I resti possono essere collocati in un'altra tomba esistente in uno dei tre cimiteri, oppure inceneriti e, in un'urna cineraria, collocati nei loculi per urne cinerarie presenti in uno dei tre cimiteri. Le lapidi e monumenti, se non indicato diversamente dai parenti, saranno rimossi dal Comune a sue spese e destinati all'apposita discarica.
- 4) Le urne cinerarie rinvenute in tale occasione sono trasferite nei loculi o in un'altra tomba a spese dei parenti del defunto. Su esplicita indicazione dei parenti o nel caso in cui questi non dovessero dar seguito alla comunicazione secondo il secondo capoverso di questo articolo, le ceneri verranno deposte nell'ossario.

#### **Art. 20:**

##### **Traslazioni all'interno del cimitero o da un altro cimitero**

- 1) Le traslazioni all'interno del cimitero oppure da un altro cimitero (all'interno della giurisdizione di Cugnasco-Gerra o da un altro Comune) possono avvenire solo con l'autorizzazione del Municipio.
- 2) È inoltre riservato l'articolo 16.

#### **Art. 21:**

##### **Camere mortuarie**

- 1) Nelle camere mortuarie di Cugnasco e Gerra Piano sono deposte, in attesa dei funerali, le salme dei defunti sia domiciliati nel Comune di Cugnasco-Gerra sia dei non domiciliati.
- 2) A Gerra Verzasca la sala comunale è adibita quale camera mortuaria.
- 3) Il Municipio regola l'accesso, la pulizia e l'eventuale disinfezione delle camere mortuarie.
- 4) Eventuali spese straordinarie di trasporto, pulizia, disinfezione, assistenza fornita dal personale comunale, sostituzione del feretro e simili sono interamente a carico dei parenti del defunto.
- 5) L'impresa di pompe funebri interessata al servizio è responsabile della sorveglianza della salma, del decoro e dell'ordine del locale, rispettivamente della sua riconsegna.

## **V – Concessione delle sepolture**

#### **Art. 22:**

##### **Procedura**

- 1) Per ottenere la concessione di tombe di famiglia a tempo determinato va inoltrata al Municipio la relativa richiesta scritta.
- 2) Per l'occupazione di una tomba nei campi di sepoltura comune da parte di persone domiciliate a Cugnasco-Gerra non è necessaria nessuna richiesta scritta. I parenti o l'impresa di pompe funebri devono accordarsi con i servizi comunali. Per i defunti non domiciliati occorre la richiesta scritta da parte dei parenti o dell'impresa di pompe funebri, corredata dal nulla osta alla sepoltura, con l'indicazione delle generalità complete del defunto (cognome, nome, data di nascita, attinenza, ultimo domicilio) come pure l'indirizzo del richiedente e del rappresentante.

- 3) L'uso dei loculi per urne cinerarie è soggetto a richiesta scritta da parte dei parenti o dell'impresa di pompe funebri, con l'indicazione se è desiderata la fotografia sulla lastra di copertura. Per i defunti non domiciliati è necessario indicare generalità complete del defunto (cognome, nome, data di nascita, attinenza, ultimo domicilio) come pure l'indirizzo del richiedente e del rappresentante.

### **Art. 23:**

#### **Valenza**

- 1) La concessione corrisponde ad un diritto d'uso che non può essere né alienato, né pignorato, né sublocato. Ai concessionari non è conferito alcun diritto reale. Qualsiasi concessione non conferisce la proprietà del terreno o del manufatto, ma solo il diritto d'uso.
- 2) In caso di decesso del titolare, la concessione si trasmette ai superstiti o a terzi che ne facessero richiesta.
- 3) La concessione è rilasciata sotto riserva di future modifiche di Regolamento.
- 4) È data facoltà al Municipio di soppressione di qualunque tomba – a tempo determinato o indeterminato – quando ciò si rende necessario per l'ampliamento, la sistemazione o modifiche alla struttura del cimitero e per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In questo caso il Municipio assegna un posto equivalente al defunto ed esegue, a spese del Comune, la traslazione della salma o dei resti e la ricostruzione del monumento funerario o della lapide.

### **Art. 24:**

#### **Rinnovo della concessione**

- 1) Il rinnovo della concessione può essere chiesto anche da interessati non titolari della concessione; essi divengono concessionari in vece dei primi.
- 2) Almeno tre mesi prima della scadenza della concessione, il Municipio avvisa i titolari e, per quanto possibile, gli altri superstiti.
- 3) Tale avviso vale quale invito allo sgombero di monumenti e accessori alla scadenza della concessione, se questa non viene rinnovata. Il Municipio provvede allo sgombero a spese del concessionario, qualora egli non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla scadenza. In assenza di altre richieste le ceneri o le ossa vengono inumate negli ossari comuni.
- 4) Per le tombe o i loculi dove sono state deposte ceneri o ossa di un altro defunto, il rinnovo è calcolato partendo dalla data d'inizio della concessione più recente.

### **Art. 25:**

#### **Manutenzione e conservazione**

- 1) Per tutta la durata della concessione, monumenti e segni funebri sono di proprietà dei concessionari cui spetta l'obbligo di manutenzione e conservazione. Qualora tale obbligo fosse disatteso, il Municipio chiede, per quanto possibile, ai superstiti di subentrare nella concessione.
- 2) Il Municipio può ordinare lo spurgo delle tombe e dei loculi abbandonati. Le ceneri o le ossa vengono inumate nell'ossario comune.
- 3) Il Municipio ha la facoltà di rimuovere ogni segno funerario caduto in deperimento, la cui concessione è scaduta.

## VI – Tasse e tariffe

### Art. 26:

#### **Applicabilità delle tasse**

- 1) Il Municipio preleva le tasse di concessione, di cancelleria e le tariffe di utilizzazione fissate dall'articolo 27 del presente Regolamento.
- 2) Per i defunti domiciliati nel Quartiere delle Gerre di Sotto del Comune di Locarno si applica la Convenzione del 22 novembre 1988 conclusa tra l'ex Comune di Gerra Verzasca e il Comune di Locarno.

### Art. 27:

#### **Tasse per concessioni, di cancelleria e tariffe**

- 1) Sono stabilite le seguenti tasse e tariffe:

##### **1. campi di sepoltura comune per adulti: taxa di concessione**

- |   |             |
|---|-------------|
| a) domiciliati nel Comune                       | nessuna     |
| b) attinenti e patrizi non domiciliati          | Fr. 500.-   |
| c) non domiciliati, non attinenti e non patrizi | Fr. 1'000.- |

##### **2. campi di sepoltura comune per bambini: taxa di concessione**

- |   |           |
|---|-----------|
| a) domiciliati nel Comune                       | nessuna   |
| b) attinenti e patrizi non domiciliati          | Fr. 250.- |
| c) non domiciliati, non attinenti e non patrizi | Fr. 500.- |

##### **3. tombe di famiglia a tempo determinato: taxa di concessione**

- |   |             |
|---|-------------|
| a) tombe semplici:  | Fr. 1'000.- |
| b) tombe doppie:  | Fr. 2'000.- |
| c) rinnovo della concessione per ulteriori 30 anni: 50% della taxa di cui alle lettere a) e b). |             |

##### **4. loculi per urne cinerarie: taxa di concessione**

- |   |           |
|---|-----------|
| a) domiciliati nel Comune:                            |           |
| 1) per i primi 30 anni di concessione                 | nessuna   |
| 2) rinnovo della concessione per i successivi 20 anni | Fr. 200.- |
| b) attinenti e patrizi non domiciliati:               |           |
| 1) per i primi 30 anni di concessione                 | Fr. 250.- |
| 2) rinnovo della concessione per i successivi 20 anni | Fr. 150.- |
| c) non domiciliati, non attinenti e non patrizi:      |           |
| 1) per i primi 30 anni di concessione                 | Fr. 500.- |
| 2) rinnovo della concessione per i successivi 20 anni | Fr. 250.- |

**5. interramento di un urna cineraria in una tomba esistente: tassa di concessione**

- |   |           |
|---|-----------|
| a) domiciliati nel Comune                       | nessuna   |
| b) attinenti e patrizi non domiciliati          | Fr. 100.- |
| c) non domiciliati, non attinenti e non patrizi | Fr. 200.- |

**6. autorizzazione per la posa di lapidi o monumenti funerari:**

**tassa di cancelleria** Fr. 100.-

**7. camera mortuaria, tariffa di occupazione**

- |  |           |
|--|-----------|
| a) domiciliati nel Comune                          | nessuna   |
| b) non domiciliati, per giorno (24 ore) o frazione | Fr. 100.- |

- 2) Per i defunti non domiciliati, oltre alle tasse e tariffe di cui sopra, sono pure a carico dei parenti tutte le spese vive e le prestazioni dell'amministrazione comunale.
- 3) Per tutti i defunti il costo delle iscrizioni sui loculi e sulle lapidi è a carico dei concessionari.

## **VII – Disposizioni varie, transitorie e finali**

**Art. 28:**

**Servizio funerario**

- 1) Il servizio funerario è lasciato alla competenza degli eredi del defunto o di chi per essi.
- 2) Il Municipio provvede solo nei casi in cui il defunto non ha chi se ne interessi.

**Art. 29:**

**Responsabilità**

- 1) Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni arrecati da eventi naturali, da terzi - noti o ignoti - a tombe, monumenti e lapidi.
- 2) Dei danni che derivassero al Comune a seguito di lavori realizzati nei cimiteri rispondono solidalmente il concessionario e l'esecutore.

**Art. 30:**

**Esecutività delle fatture – incasso forzato**

- 1) Le fatture emesse dal Comune e cresciute in giudicato, costituiscono titolo esecutivo nel senso dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione ed il fallimento (LEF).
- 2) Le spese causate dall'incasso forzato, oltre agli interessi, sono poste a carico del debitore.
- 3) L'interesse di mora è quello stabilito anno per anno dal Consiglio di Stato con Decreto esecutivo per la riscossione e i tassi di interesse delle imposte cantonali.

### **Art. 31:**

#### **Foro competente**

Per ogni controversia relativa all'incasso dei contributi e delle tasse, Foro competente è la Giudicatura di Pace del Circolo della Verzasca, rispettivamente la Pretura di Locarno-Campagna.

### **Art. 32:**

#### **Norme di polizia, infrazioni e contravvenzioni**

Le infrazioni al presente Regolamento verranno accertate e punite dal Municipio secondo il Titolo IV della Legge organica comunale.

### **Art. 33:**

#### **Concessioni nel cimitero di Cugnasco <sup>(1)</sup>**

- 1) Le riserve di posti effettuate ed accettate entro il 31 dicembre 2015 rimangono valide sempre che non pregiudicano l'esecuzione di uno spurgo generale dei campi di sepoltura e l'utilizzazione delle tombe secondo le disposizioni del presente Regolamento. In caso di revoca della riserva, eventuali tasse di concessione pagate sono retrocesse senza interesse.
- 2) La scadenza delle concessioni nei campi di sepoltura comune - per adulti e per bambini fino a 10 anni - (settori A, B, C, D, E, G, H, K) e nei settori G, M, O è stabilita in 20 anni dall'ultima sepoltura.
- 3) Le concessioni delle tombe esistenti nei vari campi di cui è suddiviso il cimitero dove sono collocate unicamente urne cinerarie, scadono dopo 20 anni dalla tumulazione della prima urna. Alla scadenza le urne vanno trasferite nei loculi per urne cinerarie; altrimenti si procede secondo gli articoli 18 e 19.
- 4) Le eventuali concessioni di famiglia (50 anni dalla costruzione della tomba) concesse nei settori I, F rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2030.
- 5) Dall'approvazione di questo Regolamento da parte del Consiglio comunale ogni occupazione del cimitero, riservato quanto indicato al capoverso 1 di questo articolo, deve rispettare le disposizioni del nuovo Regolamento.

### **Art. 34:**

#### **Tombe di famiglia nel cimitero di Gerra Piano**

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, le concessioni per le tombe di famiglia a tempo indeterminato attualmente in vigore sono tramutate in tombe a tempo determinato secondo gli articoli 8 e 10. La decorrenza della concessione secondo l'articolo 10 cpv. 2 (50 anni) è calcolata da quando è avvenuta la sepoltura della prima salma.
- 2) Successivamente alla messa in vigore del nuovo Regolamento il Municipio verificherà lo situazione delle concessioni delle tombe di famiglia esistenti chiedendo, se del caso, ai concessionari di inoltrare la domanda di rinnovo della concessione. Per il rinnovo della concessione non è prelevata nessuna tassa di concessione.
- 3) Per le tombe presenti, in terra (quindi, senza sottostruttura in beton), la tumulazione di ulteriori salme rispettivamente il rinnovo della concessione sono subordinati alla realizzazione delle opere secondo l'articolo 11.

**Art. 35:**

**Rimedi di diritto**

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dal Titolo VIII, Capitolo II della Legge organica comunale (LOC) e della Legge sulla procedura amministrativa (LPAm).

**Art. 36:**

**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, riservato quanto specificato all'articolo 33, entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale.

(1) Cpv. 2 modificato dal Consiglio comunale il 13.11.2017

Approvato dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il 21 marzo 2016

Pubblicato dal 29 marzo al 18 maggio 2016

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, su delega del Consiglio di Stato, il 18 luglio 2016

Regolamento aggiornato al 1° febbraio 2018

# **CONVENZIONE**

tra Il **Comune di Gerra Verzasca** rappresentato dal Municipio;

e la **Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano**, rappresentata dal Consiglio parrocchiale.

## **premesse:**

1. che con atto notarile no. 8171 del 31.12.1975 la Parrocchia ha ceduto al Comune il cimitero di Gerra Piano con l' impegno del Comune di mantenere le concessioni perenni e trentennali;
2. rilevata la necessità di regolare in modo chiaro per ambo le parti la questione della proprietà sulla tomba dei parroci e dei benefattori di cui all' articolo 9 lett. d) del Regolamento comunale sui cimiteri (in seguito denominato "Regolamento");
3. ritenuto infatti che il citato Regolamento, già dalla sua prima edizione risalente al 1975, non ha mai dato un' interpretazione chiara ed univoca riguardo ai diritti e doveri connessi con l' esercizio di questa tomba, in rapporto all' atto di cessione del cimitero, come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra il Municipio ed il Consiglio parrocchiale dal 1989 al 1991;

## **si conviene quanto segue:**

1. La tomba della Parrocchia e dei benefattori, intesa come manufatto, appartiene alla Parrocchia. Essa ha carattere perpetuo. Al riguardo è applicabile la definizione di cui all' articolo 12 cpv. 1 del Regolamento.
2. La Parrocchia concede al Comune un diritto di utilizzazione della tomba per i propri bisogni definiti autonomamente dal Comune.
3. L' utilizzazione pratica dei nove posti esistenti è così ripartita:
  - a) 4 posti da parte della Parrocchia;
  - b) 4 posti da parte del Comune;
  - c) 1 posto in comune ai due enti per accogliere i resti provenienti da spurghi di altri campi di sepoltura.

4. L' utilizzazione degli spazi a disposizione della Parrocchia è decisa autonomamente dal Consiglio parrocchiale. Quelli a disposizione del Comune è decisa autonomamente dal Municipio secondo le indicazioni contenute nel Regolamento.
5. Le spese generali di manutenzione e di decoro della tomba sono interamente assunte dalla Parrocchia. Le spese inerenti l' utilizzazione della tomba sono ogni volta a carico dell' ente che utilizza la tomba.
6. Al Municipio è riconosciuta la competenza di applicare le norme del Regolamento nell' ambito dell' esercizio dei suoi compiti in materia di polizia mortuaria e sanitaria, e di organo esecutivo del Comune.
7. La presente convenzione ha una durata indeterminata. Essa potrà venir disdetta, da ambo le parti, con il preavviso scritto di un anno, unicamente nel caso in cui dovesse verificarsi la situazione prevista dall' articolo 13 del Regolamento.
8. E' convenuto che in caso di disdetta secondo il precedente articolo, nessuna delle due parti contraenti chiederà risarcimenti di qualsiasi genere.
9. La presente convenzione entra in vigore con l' approvazione del Consiglio comunale e dell' Assemblea parrocchiale, riservata la ratifica del Dipartimento dell' Interno e dell' autorità ecclesiastica.

Gerra Piano, 24 gennaio 1992

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

L. Gnesa

IL SEGRETARIO

S. Bianchi

PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE

IL PRESIDENTE

C. Vosti

IL SEGRETARIO

E. Carcano

# CONVENZIONE

tra

il **Comune di Gerra Verzasca**

ed il

**Comune di Locarno**

in virtù della quale:

1. Il Comune di Locarno versa al Comune di Gerra Verzasca un contributo unico di fr. 180'000.- quale partecipazione all' ampliamento del cimitero di Gerra Piano.
2. Il Comune di Gerra Verzasca assicura le tumulazioni rispettivamente l' uso dei loculi per le urne cinerarie, per i domiciliati nel Comune di Locarno residenti alla frazione delle Gerre di Sotto.
3. Le spese vive inerenti la tumulazione delle salme e l' uso dei loculi, sono assunte dal Comune di Locarno.
4. Per l' uso della camera mortuaria sono messe a carico dei parenti del defunto le tasse stabilite dal Regolamento comunale sui cimiteri di Gerra.
5. Le norme del Regolamento comunale sui cimiteri di Gerra sono pure applicabili alle tumulazioni nei campi di sepoltura e per l' uso dei loculi cinerari, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti.
6. Il Comune di Gerra non potrà prelevare, durante la validità della presente convenzione, nessuna tassa di concessione sia per l' inumazione sia per l' uso dei loculi cinerari, per i defunti delle Gerre di Sotto. Saranno invece prelevate le normali tasse quali quelle per la posa di ricordi funebri o altre tasse per prestazioni particolari dell' Ente pubblico, le quali sono a carico dei parenti del defunto.
7. Il pagamento del contributo di cui all' articolo 1. avverrà come segue:
  - il 50% a metà dei lavori di costruzione:
  - la rimanenza al termine dei lavori.
8. Le misure di polizia sanitaria di competenza Comunale, spettano esclusivamente al Municipio di Gerra.
9. La presente convenzione ha una durata indeterminata ritenuto che della nuova infrastruttura (nuovo cimitero e cimitero esistente) Locarno potrà usufruirne sin tanto che la frazione delle Gerre di Sotto non sarà dotata di un proprio cimitero. Trascorso il termine di 20 anni dall' entrata in vigore della Convenzione i Municipi dei due Comuni si accorderanno per un' equa e proporzionale ripartizione delle spese derivanti dallo spurgo dei campi di sepoltura e per eventuali sistemazioni o

interventi di carattere straordinario che dovessero rendersi necessari nell' ambito dei lavori di spurgo o per la formazione di nuovi loculi per le urne cinerarie. Il Comune di Locarno potrà disdire in ogni tempo la presente convenzione con il preavviso di un anno per la fine di ogni anno civile, ritenuto comunque che lo stesso non potrà chiedere al Comune di Gerra nessun indennizzo, di qualsiasi natura, derivante dallo scioglimento del presente contratto, rispettivamente per mancata utilizzazione ulteriore del cimitero di Gerra Piano. Il Comune di Gerra potrà disdire la convenzione trascorso il termine di 20 anni, unicamente qualora non fosse possibile trovare un' intesa in merito alla ripartizione delle spere di cui al cpv. 2., oppure qualora -sempre trascorsi i citati 20 anni- la disponibilità in posti nel cimitero fosse tale da non più permettere a breve o a medio termine la sepoltura di defunti provenienti da altri Comuni, e ciò con particolare riferimento all' evoluzione demografica alle Gerre di Sotto. In tal caso, da ambo le parti, non è dovuta nessuna indennità per mancata utilizzazione del cimitero.

10. Le controversie relative all' applicazione della presente convenzione sottostanno alla giurisdizione amministrativa.

11. La presente convenzione venne approvata.

- dal Consiglio comunale di Gerra Verzasca il 17 ottobre 1988
- dal Consiglio comunale di Locarno il 27 giugno 1988

Gerra Piano/Locarno, 22 novembre 1998

PER IL MUNICIPIO DI GERRA VERZASCA

IL SINDACO

L. Gnesa

IL SEGRETARIO

S. Bianchi

PER IL MUNICIPIO DI LOCARNO

IL SINDACO

D. Scacchi

IL SEGRETARIO

P. Marazza

Судна

Settore N






Settore L

Settore h

Settore G

Settore O

Settore H




Settore F

Settore I


Settore E

Settore K





# Gerre Pichu



Fulvia Egidio 27.10.1905
Felice Rinaldo v. de S. L. 1001
MASERA M. S. 1001
G. 07. 1902
Don. Verità S. 11. 1902
Masera Innoc. S. 11. 1902
Hilten o. P. S. 11. 1902
Carolina Maria S. 11. 1902
Paola Ines S. 11. 1902
Bianchi S. 11. 1902
Masera S. 11. 1902
Bonif. Ines S. 11. 1902
Masera Stefano S. 11. 1902

Barbigo Sonia S. 11. 1911	Hauser Angelina S. 11. 1911
Masera Rita S. 11. 1911	Masera Pio S. 11. 1911
Barbigo Adelina S. 11. 1911	Masera Filomena S. 11. 1911
Hilten Sophia S. 11. 1911	Masera Assunta S. 11. 1911
Felice Emma S. 11. 1911	Masera Lucrezia S. 11. 1911
Galvani Ines S. 11. 1911	Masera Camilla S. 11. 1911
Migueli Emma S. 11. 1911	Masera Maria S. 11. 1911
Pina Clara S. 11. 1911	Masera Emma S. 11. 1911
Pina Regina S. 11. 1911	Masera Emma S. 11. 1911
Felice Maria S. 11. 1911	Masera Emma S. 11. 1911
Susan Emma S. 11. 1911	Masera Emma S. 11. 1911
Caroli Adelaide S. 11. 1911	Masera Emma S. 11. 1911

Spavola Cecilia S. 11. 1911	Dei Felice S. 11. 1911
Torres Roberto S. 11. 1911	Masera Silvia S. 11. 1911
Masera Alfonso S. 11. 1911	Masera Teresa S. 11. 1911
Migueli Giuseppe S. 11. 1911	Masera Emma S. 11. 1911
Alfonso Paolo S. 11. 1911	Masera Emma S. 11. 1911
Masera Emma S. 11. 1911	Masera Emma S. 11. 1911
Masera Emma S. 11. 1911	Masera Emma S. 11. 1911
Masera Emma S. 11. 1911	Masera Emma S. 11. 1911
Masera Emma S. 11. 1911	Masera Emma S. 11. 1911
Masera Emma S. 11. 1911	Masera Emma S. 11. 1911
Masera Emma S. 11. 1911	Masera Emma S. 11. 1911
Masera Emma S. 11. 1911	Masera Emma S. 11. 1911

Masera Emma S. 11. 1911

121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
x	x	x									
101	102	103	104	105	106	107	108				
x	x	x	x	x	x	x	x				

101	102	103	104	105	106	107	108
x	x	x	x	x	x	x	x
101	102	103	104	105	106	107	108
x	x	x	x	x	x	x	x

Barbigo S. 11. 1911

**\*Occipate**  
**\*Occipate**

U/19

0







---

**ORDINANZA**  
**CONCERNENTE LE ISCRIZIONI SUI LOCULI PER URNE CINERARIE**

---

***IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA***

visto l'articolo 13 cpv. 8 del Regolamento comunale dei cimiteri (RCim) del 21 marzo 2016, che affida al Municipio la competenza di emanare le prescrizioni relative alle iscrizioni sui loculi per le urne cinerarie;

considerato che il RCim fissa già le seguenti disposizioni:

- la lastra di copertura deve portare il nome, il cognome, l'anno di nascita e quello della morte;
- è ammessa la fotografia con formato uniforme;
- avviene la posa del vaso portafiori fornito del Comune;
- le spese per le iscrizioni e la posa dei segni funebri sono interamente a carico dei parenti del defunto;
- non sono ammessi altri segni funebri oltre a quelli qui sopra indicati;
- il Municipio designa la ditta incaricata della preparazione della lastra di copertura;

richiamato l'articolo 192 della Legge organica comunale (LOC) che dà al Municipio l'idoneità di emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o regolamenti;

con risoluzione numero 1455 del 7 agosto 2017

decide:

1. Le iscrizioni e la posa dei segni funebri (fotografia e vaso portafiori) devono avvenire, in modo vincolante, secondo i piani annessi alla presente Ordinanza della quale ne sono parte integrante, precisamente:
  - a) cimitero di Cugnasco: disposizione degli elementi per uso singolo del loculo, per uso doppio con due foto, per uso doppio con una solo foto per entrambi i defunti;
  - b) cimitero di Gerra Piano: disposizione degli elementi per uso singolo del loculo, per uso doppio con due foto, per uso doppio con una solo foto per entrambi i defunti;
  - c) cimitero di Gerra Verzasca: disposizione degli elementi per uso singolo del loculo, per uso doppio con due foto, per uso doppio con una solo foto per entrambi i defunti. In tutti i casi con il crocifisso.

2. Nel cimitero di Cugnasco i parenti possono affidare ad una azienda del ramo di loro scelta la confezione della lastra (incisione dei caratteri e fissaggio dei segni). Nel cimitero di Gerra Piano la confezione della lastra (fissaggio dei caratteri e dei segni) è affidata dal Comune alla ditta Arte Funeraria SA, Locarno. Nel cimitero di Gerra Verzasca (fissaggio dei caratteri e dei segni) la confezione della lastra avviene a cura della ditta Graniti Buzzini, Brione Verzasca.
3. In tutti i casi esposti al punto 2 sopra, l'ordine di allestimento della lastra da copertura viene effettuato dall'Ufficio tecnico comunale (UTC) il quale, prima della posa della lastra a copertura del loculo, verifica la conformità delle iscrizioni e dei segni al RCim e alla presente Ordinanza. Caso contrario l'UTC ne ordina, a seconda dei casi, la correzione, la rettifica o il rifacimento, sempre a spese dei parenti del defunto.
4. La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente.
5. Con l'entrata in vigore di questa Ordinanza sono abrogate quelle emanate dal Municipio dell'ex Comune di Gerra Verzasca il 6/7 giugno 1989, il 25/26 marzo 1991 e il 1°/2 ottobre 2001.
6. Questa Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni. Tenendo conto delle ferie giudiziarie che decorrono dal 15 luglio al 15 agosto 2017 (articolo 16 della Legge sulla procedura amministrativa), l'esposizione avviene dal 16 agosto al 15 settembre 2017.
7. La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione indicato al punto 6.

Cugnasco, 7 agosto 2017

PER IL MUNICIPIO


IL SINDACO

Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

**Foro= 40x40 cm**  
**Lastra= 39x39 cm**  
**Foto= Diametro 8 cm**  
**Spazi per testi e date= 20x9 cm**




**LOCULO SINGOLO**  
Cimitero di Cugnasco



**Comune di**  
**Cugnasco - Gerra**

**Foro= 40x40 cm**  
**Lastra= 39x39 cm**  
**Foto= Diametro 8 cm**  
**Spazi per testi e date= 20x9 cm**




**LOCULO DOPPIO**  
Cimitero di Cugnasco



**Comune di**  
**Cugnasco - Gerra**

**Foro= 40x40 cm**  
**Lastra= 39x39 cm**  
**Foto= 12x9 cm**  
**Spazi per testi e date= 20x9 cm**



**LOCULO DOPPIO - 1 FOTO**  
Cimitero di Cugnasco




**Comune di**  
**Cugnasco - Gerra**

Lastra= 43x37 cm

Foto= 8x10 cm

Spazi per testi e date= 20x12 cm




**LOCULO SINGOLO**  
Cimitero di Gerra Piano



**Comune di**  
**Cugnasco - Gerra**

Lastra= 43x37 cm  
Foto= 8x10 cm  
Spazi per testi e date= 20x12 cm



**LOCULO DOPPIO**  
Cimitero di Gerra Piano




**Comune di**  
**Cugnasco - Gerra**

Lastra= 43x37 cm

Foto= 12x9 cm

Spazi per testi e date= 20x12 cm

VARIANTE 1



**LOCULO DOPPIO - 1 FOTO**

Cimitero di Gerra Piano




**Comune di  
Cugnasco - Gerra**

Lastra= 43x39 cm

Foto= 8x10 cm

Spazi per testi e date= 20x10 cm




**LOCULO SINGOLO**

Cimitero di Gerra Valle



**Comune di  
Cugnasco - Gerra**

Lastra= 43x39 cm  
Foto= 8x10 cm  
Spazi per testi e date= 20x10 cm



**LOCULO DOPPIO**  
Cimitero di Gerra Valle




**Comune di**  
**Cugnasco - Gerra**

Lastra= 43x39 cm

Foto= 11x9 cm

Spazi per testi e date= 20x10 cm



**LOCULO DOPPIO - 1 FOTO**  
Cimitero di Gerra Valle



**Comune di  
Cugnasco - Gerra**